

COMUNE DI BELLINO
PROVINCIA DI CUNEO

CAPITOLATO D'ONERI

PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA
DELL'ICI/IMU/TASI/TARSU/TARES/TARI

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO	2
ARTICOLO 2 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO.....	2
ARTICOLO 3 - DURATA DEL SERVIZIO	2
ARTICOLO 4 – CORRISPETTIVI, RISCOSSIONE, RIVERSAMENTO E RENDICONTAZIONE.....	3
ARTICOLO 5 – CAUZIONE	4
ARTICOLO 6 - FUNZIONALITÀ MINIME RICHIESTE	4
ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DEL COMUNE	5
ARTICOLO 8 - RICORSI, RETTIFICHE ED ACCERTAMENTI D'UFFICIO	6
ARTICOLO 9 – PERSONALE	7
ARTICOLO 10 - RAPPORTI CON I CITTADINI	7
ARTICOLO 11 - RESPONSABILITÀ	7
ARTICOLO 12 - DIVIETI.....	7
ARTICOLO 13 - CONTROLLI.....	8
ARTICOLO 14 - SANZIONE PECUNIARIA.....	8
ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	8
ARTICOLO 16 - TRATTAMENTO DEI DATI.....	8
ARTICOLO 17 – CONTRATTO E DOMICILIO	9
ARTICOLO 18 – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	9
ARTICOLO 19 – CONTROVERSIE	9
ARTICOLO 20 - NORME FINALI	9

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Forma oggetto del servizio le attività di:

- a) Accertamento dell'ICI/IMU/TASI/TARSU/TARES/TARI per le annualità 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 secondo quanto previsto dal successivo articolo 6.
- b) Gestione della riscossione coattiva delle somme certe, liquide ed esigibili derivanti dall'attività svolta al punto a) in quanto non correttamente corrisposte spontaneamente dai contribuenti;

ARTICOLO 2 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il Concessionario effettua una attività consistente nell'accertamento ICI/IMU/TASI/TARSU/TARES/TARI (per i periodi di possibile accertamento), seguendo una specifica programmazione concordata con gli Uffici Comunali competenti. La gestione dell'attività è scrupolosamente regolata dalla perfetta applicazione e rispetto delle norme di legge e regolamentari.

L'applicazione del tributo oggetto del presente servizio deve essere effettuata applicando le tariffe, le eventuali rateizzazioni ed agevolazioni deliberate dal Comune.

Nel caso di modifiche tariffarie stabilite per legge durante il corso dell'anno, non è consentito al Concessionario applicare tariffe diverse da quelle deliberate, senza una preventiva intesa con l'Amministrazione.

Le tariffe ed il regolamento adottati dal Consiglio Comunale devono essere tenuti a disposizione del pubblico per la consultazione nei locali ove si effettua attività di sportello al pubblico.

Oltre alle norme specificate nel presente capitolato, il Concessionario sarà tenuto a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti in materia, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riguardo a quelli aventi rapporto diretto con i servizi di cui al presente contratto.

Il Comune si riserva il diritto di controllare che la gestione avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate dal presente capitolato d'oneri nonché dei criteri di efficacia, di efficienza e di economicità.

Il Concessionario non potrà esentare alcuno dal pagamento del tributo dovuto, né accordare riduzioni se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dal Regolamento Comunale.

Eventuali deroghe a quanto sopra disposte dal Comune dovranno essere specificatamente comunicate in forma scritta al Concessionario.

ARTICOLO 3 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio ha durata di anni TRE con inizio dalla data di decorrenza dell'affidamento.

Alla scadenza del periodo indicato, la concessione si intenderà cessata senza obbligo di disdetta e il Concessionario dovrà restituire al Comune tutti i registri, elenchi ed ogni altro documento previsto dalle vigenti disposizioni.

La concessione, alla scadenza del contratto, potrà essere riconfermata a condizioni più vantaggiose per l'Amministrazione Comunale, purché sia consentito dalla normativa vigente. A tal fine, il Concessionario stesso dovrà presentare apposita istanza al Comune almeno sei mesi prima della data di scadenza del servizio.

Il contratto si intenderà risolto di pieno diritto qualora, nel corso della gestione, fossero emanate norme legislative e regolamentari portanti l'abolizione della natura della concessione, mentre, se fossero emanate disposizioni che dovessero variarne i presupposti, le condizioni dovranno essere rivedute in amichevole accordo al fine di ristabilirne il sinallagma contrattuale.

ARTICOLO 4 – CORRISPETTIVI, RISCOSSIONE, RIVERSAMENTO E RENDICONTAZIONE

Il Concessionario, entro il trentesimo giorno di ogni mese, emetterà fattura con scadenza a 30 gg. per gli importi di competenza.

Gli eventuali ritardi nei versamenti a favore del Concessionario comporteranno l'aggravio, sulle somme dovute, di una indennità di mora pari al tasso vigente degli interessi legali.

Il Concessionario potrà procedere al recupero di tali sofferenze utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14.04.1910, n. 639 ed altri consentiti dalla legge.

Alle condizioni economiche così come sopra stabilite troverà applicazione l'art. 115 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, con riferimento all'indice ISTAT.

Al Concessionario saranno riconosciuti i seguenti compensi:

Accertamento e riscossione coattiva TARSU/TARES/TARI

- 750,00 € per ogni annualità di imposta verificata
- un aggio pari al 25,00% oltre IVA da calcolarsi sulle somme riscosse

Accertamento e riscossione coattiva ICI/IMU/TASI

- 750,00 € per ogni annualità di imposta verificata
- un aggio pari al 25,00% oltre IVA da calcolarsi sulle somme riscosse

I versamenti, eseguiti dai contribuenti, dovranno necessariamente essere effettuati a mezzo F24, modello di pagamento che il contribuente riceve precompilato assieme all'avviso di accertamento.

Nei casi in cui il Concessionario, a seguito dell'attività di riscossione coattiva, debba procedere al discarico per inesigibilità delle pratiche, verranno poste a carico dell'Ente concedente le spese di notifica, dei diritti e degli oneri che si riferiscono alle procedure esecutive attivate per il recupero del credito (Tabella allegato A del D.M. 21 novembre 2000).

Al Concessionario dovranno necessariamente pervenire le credenziali di accesso, utili al download dei versamenti, al portale SIATEL allo scopo di poter accedere in tempo reale alla visualizzazione dei dati finanziari e di procedere alle rendicontazioni.

Il Concessionario dovrà far pervenire al Servizio Tributi del Comune la fattura emessa e quietanzata a fronte dei corrispettivi di sua competenza, nonché una specifica

rendicontazione, predisposta con riferimento a ciascuna delle attività oggetto del presente capitolato, con l'indicazione dell'importo lordo riscosso dall'Ente, dei corrispettivimaturati e dell'importo netto che il Comune deve trattenere.

ARTICOLO 5 – CAUZIONE

A garanzia dell'adempimento delle diverse obbligazioni, il Concessionario del servizio è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a prestare una cauzione costituita a norma della legge 10.06.1982, n. 348, il cui ammontare deve essere pari al 10% del valore complessivo del contratto (art. 113, D.Lgs. 163/06).

Il Comune avrà pieno diritto di rivalersi sulla cauzione per quanto dovuto in ragione del contratto.

In tal caso, la reintegrazione della cauzione stessa dovrà avvenire, pena la decadenza dalla gestione del servizio, entro trenta giorni dalla richiesta del Comune.

Ove la Società concessionaria fosse in possesso di certificazione UNI ENISO 9001, ai sensi dell'art. 40, co. 7. D.lg. 12/04/2006, n. 163, l'importo della cauzione da prestare di cui al 1° cpv del presente articolo sarà ridotto al 50%.

ARTICOLO 6 - FUNZIONALITÀ MINIME RICHIESTE

6-a) ACCERTAMENTI IC/IMU/TASI

Il servizio dovrà essere espletato, garantendo le seguenti attività minime:

- Analisi informatizzata dell'intera banca dati;
- Costituzione banca dati su base catastale e dichiarativa;
- Reperimento dei dati anagrafici del contribuente mancanti;
- Acquisizione delle variazioni di soggettività passiva;
- Individuazione delle posizioni non coerenti;
- Esame delle posizioni dei contribuenti e dei relativi versamenti;
- Correzione degli errori individuati relativi ad anagrafiche, percentuali di possesso, detrazioni, dichiarazioni errate, degli utenti interessati dagli atti accertativi;
- Individuazione delle posizioni soggette ad accertamento in rettifica relativamente alla quota IMU di competenza comunale ed a quella erariale;
- Individuazione delle posizioni soggette ad accertamento d'ufficio relativamente alla quota IMU di competenza comunale ed a quella erariale;
- Trasmissione all'ente delle posizioni oggetto di accertamento;
- Predisposizione e stampa degli avvisi di accertamento;
- Trasmissione e stampa degli atti e successiva notifica;
- Se trasmesse dal Comune, acquisizione ed esame delle pratiche presentate dai contribuenti allo sportello: istanze di annullamento/rettifica di atti, richieste di sgravio, istanze di agevolazione, istanze di rateizzazione, richieste di rimborso e ricorsi;
- Predisposizione e stampa dei provvedimenti di annullamento, di riduzione, di sospensione o di rimborso

- Rendicontazione dei pagamenti volontari relativi alle attività di accertamento;
- Riscossione coattiva degli importi non versati mediante procedimento di ingiunzione e successiva esecuzione forzata.
- Supporto alla gestione del contenzioso, con predisposizione delle controdeduzioni, ed eventuale presenza alle udienze pubbliche se richiesta.

6-b) ACCERTAMENTI TARSU/TARES/TARI

Il servizio dovrà essere espletato, garantendo le seguenti attività minime:

- verifica dei versamenti in termini di controllo tra dovuto e versato
- bonifica della banca dati con l'obiettivo di reperire nuovi identificativi catastali
- aggiornamento banca dati
- individuazione di anomalie di diverso tipo nelle posizioni contributive derivanti dall'attività di verifica
- individuazione delle posizioni da accertare mediante incroci delle banche dati e di verifica degli elementi dichiarati, bonifica e integrazioni con dati e banche dati che l'Ente metterà a disposizione o di cui l'Aggiudicatario ha disponibilità. Potrà essere previsto l'inoltro di questionari o convocazioni di contribuenti al fine di adottare un'azione di recupero trasparente e corretta
- elaborazione dei flussi per la predisposizione degli avvisi di accertamento con applicazione delle relative sanzioni ed interessi
- stampa e notifica degli avvisi di accertamento da inviare ai contribuenti entro i termini prescrizionali di legge sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo. Le liste degli avvisi di accertamento saranno preventivamente validate dal Comune per l'autorizzazione all'invio
- predisposizione degli atti finalizzati alle procedure di annullamento in autotutela
- rendicontazione all'ente degli incassi effettuati.

6-c) SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE

La riscossione coattiva delle entrate certe, liquide ed esigibili derivanti dall'attività di accertamento descritta nel punto precedente sarà svolta secondo norme di legge.

ARTICOLO 7–OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune è tenuto a mettere a disposizione del Concessionario:

- a) i regolamenti, le deliberazioni tariffarie ed ogni altro dato reperibile presso gli Uffici Comunali ed utile al perfezionamento e completamento del servizio;
- b) ruoli, denunce, mappe, elenchi di trasferimenti, licenze, condoni, piani e tutto il materiale utile allo svolgimento del servizio;
- c) i dati dei versamenti I.M.U./TARSU dei diversi anni e ogni altra banca dati relativa all'I.M.U./TARSU.;

- d) ogni elemento utile e indispensabile per la verifica di eventuali posizioni già trattate dal Comune, al fine di evitare sovrapposizioni di atti e/o richieste;
- e) l'anagrafe aggiornata del Comune, se necessario in formato Ascii e/o Excel ed ogni supporto planimetrico e/o cartaceo relativo al territorio comunale;
- f) libero accesso agli archivi comunali, nei limiti delle attività oggetto del presente capitolato;
- g) accesso al portale dell'Agenzia del Territorio con password e identificativo per lo scarico dei dati disponibili, in alternativa i seguenti dati catastali ;
- h) accesso al portale SIATEL
- i) i dati degli accatastamenti e variazioni da fornire in base all'art. 34-quinquies della Legge 80/2006;
- j) i dati derivanti dall'"Adempimento Unico"
- k) gli esiti delle attività di riclassamento delle singole unità immobiliari (L. 311/2004 art. 1, comma 336);
- l) le informazioni inerenti al piano regolatore comunale, gli atti di concessione edilizia degli anni 2011-12-13, oltre alle banche dati geometriche in formato CXF e/o DWG;
- m) i flussi dei versamenti effettuati, in qualsiasi modalità di pagamento (F24 – CCP – altro), dai contribuenti nei formati idonei rilasciando al Concessionario le credenziali d'accesso ai conti correnti dedicati;

L'Amministrazione Comunale provvederà a nominare un proprio coordinatore con funzione di collegamento tra il Concessionario e l'Amministrazione stessa; detta nomina verrà comunicata all'atto della sottoscrizione del contratto.

L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire al Concessionario un'adeguata sede all'interno della Casa Comunale per il contatto con i contribuenti, qualora fosse richiesta l'attività a supporto degli uffici comunali.

In ultimo il Comune si impegna per l'intera durata del contratto a non avvalersi di altri per l'esecuzione del servizio oggetto del servizio restando, quindi, impegnato con il Concessionario per tutti gli obblighi e diritti connessi al contratto.

Le variazioni di dati attinenti ai tributi oggetto del presente servizio che dovessero intervenire durante lo svolgimento dell'attività, dovranno essere segnalate con tempestività al Concessionario da parte dei vari Uffici e Servizi Comunali che ne vengano in possesso.

Ciò, al fine di consentire al Concessionario il tempestivo trattamento dei dati stessi per l'aggiornamento degli archivi che si vanno formando.

ARTICOLO 8 - RICORSI, RETTIFICHE ED ACCERTAMENTI D'UFFICIO

Fermo restando la procedura di supporto al contenzioso prima indicata, l'affidatario dovrà fornire chiarimenti su eventuali richieste, interrogazioni, sollecitazioni di chiarimento concernenti la gestione del servizio.

ARTICOLO 9 – PERSONALE

Tutto il personale addetto all'attività oggetto del presente servizio agirà sotto la diretta e piena responsabilità del Concessionario. Il Comune rimarrà estraneo ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti fra il Concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, onde nessun diritto potrà essere fatto valere dagli stessi verso l'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario, prima dell'inizio della gestione, dovrà segnalare al Comune il nominativo del personale di cui si avvarrà per lo svolgimento del servizio impegnandosi a comunicarne gli eventuali avvicendamenti o cambiamenti.

Qualora ritenuto utile da parte del Comune per il miglior svolgimento dell'incarico, l'ente potrà provvedere, ai sensi dell'art. 1, commi 158, 159 e 160, Legge 27/12/2006, n. 296, alla nomina di uno o più messi notificatori nelle persone prescelte dal Concessionario tra i propri dipendenti; ovvero, ai sensi dell'art. 1, commi 179, 180, 181 e 182, Legge 27/12/2006, n. 296, il Comune potrà conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata e di redazione e sottoscrizione del processo verbale di accertamento, ai dipendenti del Concessionario incaricati delle attività oggetto della presente concessione, ed a ciò abilitati, che effettueranno i sopralluoghi presso gli immobili interessati dalle verifiche e dai controlli connessi con l'attività contrattuale di cui trattasi.

ARTICOLO 10 - RAPPORTI CON I CITTADINI

Il Concessionario si impegna a gestire i servizi con la massima diligenza possibile i servizi in oggetto, che sono da considerarsi, ad ogni effetto, servizi pubblici.

A tale fine, la loro erogazione da parte del Concessionario dovrà avere carattere di regolarità, continuità e completezza.

Casi di funzionamento irregolare o di interruzioni del servizio potranno verificarsi soltanto per scioperi, esigenze tecniche non prevedibili, cause di forza maggiore. In tali casi, che non costituiscono titolo per richieste di danni da parte del Comune, il Concessionario adotterà le misure necessarie volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

ARTICOLO 11 - RESPONSABILITÀ

Il Concessionario è tenuto a dare corso al servizio con la necessaria attrezzatura e professionalità rendendo puntualmente conto al Comune, attraverso il rendiconto mensile, dell'attività svolta.

Il Concessionario è civilmente e personalmente responsabile dei suoi agenti e commessi; esso, quindi, solleva il Comune da ogni responsabilità diretta e indiretta, sia civile sia penale, dipendente dall'esercizio del servizio di cui è titolare.

ARTICOLO 12 - DIVIETI

Tutti i servizi oggetto del presente servizio sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e per nessuna ragione potranno essere sospesi od abbandonati, se non per cause di forza maggiore.

Dopo la scadenza del contratto, il Concessionario dovrà consegnare al Comune gli atti insoluti, o in corso di formalizzazione, per il proseguimento degli atti medesimi da parte del Comune.

ARTICOLO 13 - CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di eseguire in ogni momento ed a sua cura e spese, ispezioni, verifiche e controlli sulle procedure del Concessionario, al fine di accertare il regolare svolgimento del servizio.

Le eventuali contestazioni saranno notificate al Concessionario, mediante lettera raccomandata A.R., nella quale dovranno essere elencate analiticamente le motivazioni degli eventuali rilievi mossi.

Il riscontro alle contestazioni notificate potrà essere effettuato, in contraddittorio tra le parti interessate, entro e non oltre 60 gg. dalla data di ricevimento della sopra citata raccomandata.

Il Concessionario è tenuta, altresì, a fornire al Comune tutte le notizie e gli atti che le saranno richiesti.

ARTICOLO 14 - SANZIONE PECUNIARIA

In caso di mancata osservanza, da parte del Concessionario, delle prescrizioni previste nel presente capitolato d'oneri si applicherà la sanzione di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni violazione.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 20 giorni dalla notifica della contestazione.

ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si intenderà risolto prima della scadenza convenuta in caso di pronuncia di fallimento o stato di amministrazione controllata del Concessionario.

La risoluzione del contratto è pronunciata con deliberazione del competente organo comunale anche nei seguenti casi:

- gravi, reiterate e comprovate inadempienze agli obblighi contrattuali assunti da parte del Concessionario tali da pregiudicare gravemente la regolarità del servizio nella sua globalità;
- i casi previsti dal D.M. 11/09/2000, n. 289.

ARTICOLO 16 - TRATTAMENTO DEI DATI

In ottemperanza ai disposti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., il Concessionario dovrà garantire la massima riservatezza e potrà trattare i dati di cui verrà in possesso al solo fine di poter effettuare le prestazioni di cui al presente contratto e soltanto per un periodo pari alla durata dell'incarico.

ARTICOLO 17 – CONTRATTO E DOMICILIO

È fatto divieto al Concessionario di cedere il contratto.

In caso di inadempienza agli obblighi del precedente comma, fermo restando il diritto da parte dell'Amministrazione Comunale al risarcimento del danno, il contratto si risolverà di diritto.

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico del Concessionario. Il contratto, stipulato sotto forma di scrittura privata, non è soggetto a registrazione neppure in caso d'uso, in applicazione a quanto disposto dal D.P.R. 26.04.86, n.131, art. 7, ed allegata tabella art. 5.

Agli effetti dell'applicazione del contratto, il Concessionario eleggerà domicilio presso la Segreteria comunale.

ARTICOLO 18 – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Il Comune concedente potrà in corso di esecuzione del rapporto di concessione del servizio, avvalersi del Concessionario anche per la riscossione di altre entrate comunali e per le relative attività propedeutiche, connesse e complementari, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) del D.lgs. 163/2006

ARTICOLO 19 – CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse sorgere fra le Parti contraenti sia durante lo svolgimento della Concessione che dopo la sua scadenza, sarà deferita al giudizio dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro competente a giudicare sarà quello di appartenenza del Comune affidante.

ARTICOLO 20 - NORME FINALI

Nessuna clausola contrattuale in contrasto con il presente Capitolato avrà efficacia, se non preventivamente accettata da entrambe le parti. Il Concessionario, in tal caso, potrà chiedere la revisione delle condizioni contrattuali.

Il contratto, nel corso della gestione, può essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato; può essere altresì oggetto di variazioni, allo scopo di adeguarlo a successive intervenute esigenze. Integrazione e/o variazioni saranno oggetto di contratto aggiuntivo.